

Legge regionale 02 aprile 2004 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 17/10/2013

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea.

Art. 4

(Contenuti della legge europea regionale)(2)

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, che reca:

- a)** disposizioni modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
- b)** disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di norme e di atti dell'Unione europea, che vincolino la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
- c)** disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;
- d)** disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.

(3)(4)

2. Alla legge europea regionale sono allegati:

- a)** l'elenco delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, e delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme a esse;
- b)** l'elenco delle direttive attuate in via regolamentare;
- c)** l'elenco delle direttive attuate in via amministrativa.

(1)(5)

Note:

- 1** Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, L. R. 11/2005
- 2** Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
- 3** Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
- 4** Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 13/2013
- 5** Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 13/2013